

Codice A1813B

D.D. 23 settembre 2021, n. 2766

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Concessione di utilizzo temporaneo di superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette Richiedente: Società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) - Fascicolo n° To.CB.85/2021



ATTO DD 2766/A1813B/2021

DEL 23/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004

Concessione di utilizzo temporaneo di superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette
Richiedente: Società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) - Fascicolo n° To.CB.85/2021

Visti:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 13/08/2021, protocollo in ingresso n° 38282/DA1813B, presentata dalla Società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) con sede in Via San Giuliano, 2 - 10070 Susa (To) prot. n° 8128 in data 04/08/2021 pervenuta in data 13/08/2021, protocollo in ingresso n° 38282/DA1813B, per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette, ricadenti in Fascia A del PAI, foglio n° 19 del NCT del comune di Caselette e foglio n° 3 del NCT del comune di Rosta, per una superficie complessiva pari a 900 m², meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza;
- le Relazioni di accompagnamento Agosto 2021 allegata all'istanza redatta dalla Dot.sa Luisa Perona, iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 662;

Visto il Parere prot. n° 22842 in data 02/09/2021, Pratica n° 781/2021A, protocollo in ingresso n° 40789/DA1813B in data 03/09/2021, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio della vegetazione de quo, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, che si intendono integralmente richiamate con il presente provvedimento;

Visto il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione redatto in data 06/09/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, in cui è stato evidenziato che:

- l'intervento consiste nella utilizzazione di parte di un pioppeto (clone *Populus xcanadiensis*) situato in prossimità della Autostrada A32, che ha superato il periodo di maturità ed i cui esemplari presentano una altezza tale da causare rischio alla circolazione veicolare nel caso di crolli o schianti causati da eventi meteorologici;

- nel soprassuolo non si rinviene la presenza di specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserita nella Black List delle specie esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012;

- il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento di utilizzazione è pari od inferiore a 15 giorni, e che non è prevista l'accesso in alveo con mezzi meccanici essendo l'area ottimamente servita dalla viabilità di servizio esistente;

- l'intervento interessa una superficie demaniale di modesta entità, ha carattere manutentivo, non ha fini strettamente commerciali ma ha lo scopo di garantire la sicurezza del traffico veicolare in infrastrutture di interesse pubblico, e secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 può essere omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;

- Il canone di concessione, calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta ottimamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto e che è prevista l'utilizzazione di n° 7 cloni di pioppo per un volume pari a 18,09 m³, risulta essere pari a € 303,91;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;

- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico e migliora il libero deflusso delle acque d'esonazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena;

è stato proposto che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in considerazione del fatto che l'intervento interessa una superficie demaniale di modesta entità, ha carattere manutentivo, non ha fini strettamente commerciali ma ha lo scopo di garantire la sicurezza del traffico veicolare in infrastrutture di interesse pubblico, e rientra pertanto nei casi previsti dal comma 3 e dal comma 4 dello stesso articolo;

è stato espresso sotto il profilo tecnico, parere favorevole, alla realizzazione degli interventi di utilizzazione di un pioppeto;

ed è stato proposto il rilascio della concessione breve Fascicolo n° To.CB.85/2021 alla società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) unicamente ai fini della occupazione temporanea di superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette, ricadenti in Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 900 m² per la realizzazione degli interventi di utilizzazione di un pioppeto sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate da Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il Parere Favorevole prot. n° 22842 in data 02/09/2021, Pratica n° 781/2021A;

Considerato che l'intervento di taglio della vegetazione proposto ha lo scopo di assicurare la presenza, nelle fasce di pertinenza e di rispetto secondo quanto previsto dagli art. 16 e 26 del Codice della Strada, di esemplari aventi una altezza massima, raggiungibile a completamento del ciclo vegetativo, tale da coinvolgere il limite della sede stradale, banchina inclusa (Cassazione Sez. IV sentenza n° 17601 del 15/04/2010) e la eliminazione degli esemplari a rischio di caduta nell'area di pertinenza autostradale;

Accertato che la società SITAF s.p.a. ha provveduto a trasmettere in data 22/09/2021, protocollo in ingresso n° 43736/DA1813B, copia della ricevuta del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione pari a 303,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, per complessivi 353,00 €, tramite bonifico bancario Gruppo BNP PariBas n° operazione 313648313 in data 20/09/2021, codice avviso n° 3222 1251 5039 7352 85;

Dato atto che:

- l'importo di 303,00 € dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

RITENUTO pertanto di assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla Società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette, ricadenti in Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 900 m² per la realizzazione degli interventi di utilizzazione di un pioppeto sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate da Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il Parere Favorevole prot. n° 22842 in data 02/09/2021, Pratica n° 781/2021A;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento

regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali

- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile"
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000

- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

1) di assentire alla Società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) con sede in Via San Giuliano, 2 - 10070 Susa (To), la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile Fascicolo n° TO.CB.85/2021, per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette, ricadenti in Fascia A del PAI, foglio n° 19 del NCT del comune di Caselette e foglio n° 3 del NCT del comune di Rosta, per una superficie complessiva pari a 900 m², subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il Parere prot. n° 22842 in data 02/09/2021, Pratica n° 781/2021A, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza Fascicolo n° TO.CB.85/2021;

c) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde;

d) non è consentito l'accesso in alveo. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini;

e) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico; asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

3) il Concessionario, per le ragioni esposte in premessa, è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 ;

4) l'importo di 303,00 € dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

6) la Concessione breve Fascicolo TO.CB.85/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio di utilizzazione di un pioppeto su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine,

per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

7) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

- a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, l'accesso in alveo con mezzi agro-forestali, svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

8) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori di utilizzazione;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

9) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici od i diritti oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

10) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

11) questo Settore si riserva la facoltà di :

- a) ordinare, a cura e spese del Soggetto autorizzato, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
- b) procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE
Settore Tecnico Regionale di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Richiesta concessione breve per taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 lungo il torrente Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale ricadenti in Fascia A del PAI. Fascicolo n° To.CB.85/2021
Pratica AIPo n. 781/2021A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n. 38894 del 18.08.2021 trasmessa dal settore tecnico regionale in indirizzo (acquisita al protocollo AIPo n. 21889 del 19.08.2021), con la quale si richiedeva il parere idraulico per abbattere alcuni alberi posti in sponda destra del fiume Dora Riparia nei comuni di Rosta e Caselette per un estensione di circa 900 m² (zona interclusa tra A32 e Dora Riparia in vicinanza Impianto di depurazione SMAT).

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota, da cui risulta che le piante da abbattere sono 7, in quanto rappresentano un rischio per la sicurezza veicolare lungo l'A32;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;

IB/mg

- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. per tutto quanto non attiene agli aspetti idraulici, il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Forestale;
- d. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- e. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- f. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Isabella Botta

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

IB/mg